

Omessa dichiarazione: se c'è la denuncia al commercialista no sanzioni



Il contribuente evita le sanzioni da parte dell' Agenzia delle Entrate se ha presentato una querela all' autorità giudiziaria contro il professionista incaricato: la semplice lettera con la diffida è insufficiente.

Per evitare le sanzioni conseguenti all'**omessa dichiarazione dei redditi**, il contribuente ha una sola via: **denunciare il proprio commercialista**. È quindi necessario procedere con un formale atto di querela da depositare presso l' autorità giudiziaria e non è sufficiente, invece, la lettera del legale con la diffida inviata al professionista. Lo ha chiarito la Commissione **Tributaria Regionale di Roma** con una recente sentenza **[1]**.

Viceversa, in assenza di denuncia al giudice competente il contribuente paga le **sanzioni** per l' omessa dichiarazione da parte del commercialista. Al contribuente, insomma, conviene denunciare chi si occupa della sua contabilità se vuole evitare l' ammenda.

Se il commercialista è irrintracciabile

Nel caso di difficoltà a rintracciare il professionista incaricato della contabilità, non basta al contribuente, a dimostrazione della propria buona fede, appellarsi al “comportamento omissivo” del professionista, risultato **irreperibile**. Né tanto meno si evita la condanna richiamando le disposizioni della legge del 1995 **[2]** che “fissa le condizioni alle quali, in presenza di violazioni esclusivamente riferibili alla condotta penalmente rilevante dei professionisti, può disporsi la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie a carico del contribuente nonché la commutazione del ruolo in capo ai professionisti”.

Già in passato la Cassazione aveva dato il suo chiarimento **[3]**: “non paga le sanzioni fiscali – si legge nella massima della sentenza della Suprema Corte – il contribuente che non presenta la dichiarazione dei redditi se dimostra le **responsabilità del professionista** a cui ha affidato la contabilità, **denunciandolo all'autorità giudiziaria**. Infatti, la norma contenuta nell'articolo unico della del 1995 **[3]** non osta a che, in sede contenziosa, la punibilità del contribuente presupponga esclusivamente la **convincente dimostrazione** del fatto che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile **esclusivamente al professionista denunciato all'autorità giudiziaria**, indipendentemente dalla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dalla medesima legge”.